



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Art. 2

Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura

All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attivit  di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a)».

Versione in vigore dal 22 marzo 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Estremi	Legge 9 marzo 2022, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialit : fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-in-materia-di-reati-contro-il-patrimonio-culturale/art-2-modifica-all-articolo-9-comma-1-della-legge-16-marzo-2006-n-146-in>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it